

**DOMANDA DI DISPENSA DALLA FORMA CANONICA  
NELLA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO**

**(Cfr.: c. 1127; Decreto generale, 50)**

Eccellenza Reverendissima,

il signor (la signorina) .....

nato/a a ..... il .....

di religione cattolica, battezzato/a a ..... il .....

domiciliato/a in questa parrocchia

chiede di celebrare il matrimonio con .....

nata/o a ..... il .....

battezzata/o a ..... il .....

appartenente alla Chiesa (o comunità) .....

domiciliata/o in .....

A parte è stata richiesta l'autorizzazione a celebrare il matrimonio misto.

La parte non cattolica ha espresso il desiderio che la celebrazione possa avvenire in

data ..... a .....

nella Chiesa (o comunità) .....

a motivo<sup>1</sup> .....

Ambedue i contraenti sono consapevoli della necessità di dare risalto al carattere religioso del matrimonio e la parte cattolica desidera riaffermare il suo fermo proposito di fedele adesione alla Chiesa Cattolica.<sup>2</sup>

Come parroco esprimo il seguente parere pastorale:<sup>3</sup> .....

In fede

Luogo e data .....

L.S.

Il Parroco

1) Si devono esporre con chiarezza le motivazioni addotte. Ad es.: il rapporto di parentela o di amicizia con il ministro acattolico; l'opposizione incontrata nell'ambito familiare; il fatto che il matrimonio dovrà essere celebrato all'estero in ambiente non cattolico; il fatto che tra i due fidanzati è in quello acattolico che prevale una vita di fede e di partecipazione alla vita della sua comunità cristiana; ecc.

2) La precisazione circa la parte cattolica, se non risponde a verità, va omessa.

3) Con leale obiettività il parroco adduca le motivazioni pastorali che a suo parere appoggiano la richiesta dei nubendi, senza escludere le sue eventuali perplessità in merito. Eventualmente, in casi particolari, potrà essere più opportuno un colloquio diretto con il Cancelliere vescovile. Se lo ritiene, aggiunga: "ritengo opportuna, nel caso concreto, la concessione della dispensa". Inoltre dichiarare se lui o altro sacerdote cattolico sarà presente alla celebrazione del matrimonio (cfr. Decreto generale, 51).